



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **110** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL VINCOLO DI USO CIVICO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE PROVINCIALE 14
GIUGNO 2005 N. 6, AI FINI DELLA CONCESSIONE IN USO A
TITOLO ONEROSO DI AREA BOSCHIVA SITA NEL PARCO
NAZIONALE DELLO STELVIO.**

L'anno **duemilaventisei** addì **dieci** mese di **settembre** alle ore **17:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

CUNACCIA BARBARA	SINDACA	Presente
DALLAVO MAURO	VICE SINDACO	Presente
ANDREIS VITTORIO	ASSESSORE	Presente
ENDRIZZI SELENE	ASSESSORA	Presente
ZANELLA MICHELE	ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Franco Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL VINCOLO DI USO CIVICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 GIUGNO 2005 N. 6, AI FINI DELLA CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI AREA BOSCHIVA SITA NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Malè è proprietario della p.f. 5209/2 in C.C. Rabbi, classificata catastalmente come bosco e ricadente nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio;
- sulla predetta particella grava il vincolo di uso civico a favore della generalità degli abitanti del Comune di Malè.

Considerato che:

- parte della particella è già interessata da un progetto del Parco Nazionale dello Stelvio per la realizzazione di una foresta integrale per una superficie di 11,89 ettari;
- il Programma degli interventi 2023-2025 del Parco Nazionale dello Stelvio Trentino prevede la creazione di una zona "forestale integrale" tra Malga Fratte e il torrente Ragaiolo in Val di Rabbi, con lo scopo di monitorare la biodiversità di una porzione di bosco altimontano, anche ai fini didattici, seguendo in parte lo studio in corso del bosco di Frattasecca in Val del Monte a Peio;
- il Parco Nazionale dello Stelvio, per tramite della Provincia Autonoma di Trento, ha chiesto di ufficializzare la disponibilità dell'area, sottraendola per trenta anni, a progetti di gestione forestale al fine di mantenere intatto lo specifico ambiente montano.
- l'area interessata ricade all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio e, pertanto, la concessione e l'utilizzazione del bene dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa, degli strumenti di pianificazione e delle prescrizioni vigenti per l'area protetta, nonché previo ottenimento degli atti di assenso autorizzazioni o nulla osta richiesti dalla normativa vigente;
- la concessione in uso deve prevedere, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della L.P. 14 giugno 2005 n. 6, le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo o del diritto nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico;
- la concessione consente una migliore utilizzazione e valorizzazione del bene, assicurandone al contempo la conservazione e la tutela, e determina un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti del Comune, avuto riguardo, in particolare, alla valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale comunale, alla conservazione e corretta gestione dell'area e alle ricadute economiche derivanti dal canone di concessione;
- la concessione avrà durata di anni trenta, nonché carattere oneroso, essendo stato determinato in euro 4.480,00.- (quattromilaquattrocentottanta virgola zero zero) annui il relativo canone, con rivalutazione del 2% annuo a partire dal secondo anno, in misura ritenuta congrua alla consistenza, alle caratteristiche, alla destinazione, alle concrete modalità di utilizzo del bene, nonché rispetto al valore della ripresa sottratta al piano di gestione;
- la durata della sospensione del diritto di uso civico è superiore a nove anni e, conseguentemente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15, comma 6, della L.P. n. 6/2005, l'esecuzione della presente deliberazione è subordinata all'autorizzazione del competente servizio provinciale;

- le risorse finanziarie derivanti dalla concessione del bene saranno destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della L.P. n. 6/2005;
- l'utilizzazione del bene mediante concessione a terzi comporta la sospensione temporanea del vincolo di uso civico per il periodo strettamente corrispondente alla durata del rapporto concessorio, al termine del quale il bene tornerà ad essere pienamente assoggettato al regime di uso civico, e limitatamente all'area oggetto della concessione.

Richiamato:

- la Legge provinciale 14 giugno 2005 n. 6, recante la "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", la quale tutela e valorizza i beni di uso civico e le proprietà collettive quali elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino;
- l'articolo 13, comma 2, della suddetta legge, ai sensi del quale l'amministrazione competente può disporre, tra le altre, la sospensione temporanea del vincolo su determinati beni di uso civico, a condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti della frazione o del comune;
- l'articolo 15, comma 1, della L.P. 14 giugno 2005 n. 6, che riconosce la possibilità in capo all'amministrazione competente di disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico;
- l'articolo 15, comma 6, della L.P. n. 6/2005, ai sensi quale per l'esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico per una durata pari o superiore a nove anni è richiesta l'autorizzazione del competente servizio provinciale, da rilasciarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sentita al riguardo l'associazione più rappresentativa delle ASUC.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Segretario comunale, risultando la Responsabile del servizio finanziario assente, in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnica.

Vista la L.P. 14 giugno 2005 n. 6 e ss.mm..

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.

Vista la normativa vigente in materia di Parco Nazionale dello Stelvio.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, a sensi degli articoli 13 e 15 della L.P. n. 6/2005, la sospensione temporanea del vincolo di uso civico gravante sulla p.f. 5209/2 C.C. Rabbi, al fine di consentirne la concessione in uso a titolo oneroso ai fini della creazione di una zona "forestale integrale" tra Malga Fratte e il torrente Ragaiolo in Val di Rabbi, con lo scopo di monitorare la biodiversità di una porzione di bosco altimontano, anche ai fini didattici, seguendo in parte lo studio in corso del bosco di Frattasecca in Val del Monte a Peio.
2. Di dare atto che la sospensione del vincolo avrà durata pari a quella della concessione, prevista in anni trenta, con decorrenza dalla data di efficacia della medesima e comunque senza possibilità che la sospensione permanga oltre la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto concessorio.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della L.P. n. 6/2005, trattandosi di sospensione del diritto di uso civico per una durata superiore a nove anni, l'esecuzione della presente deliberazione è subordinata all'autorizzazione del competente servizio della Provincia autonoma di Trento.
4. Di dare atto che alla cessazione della concessione il vincolo di uso civico tornerà a spiegare i propri effetti sul bene interessato, senza necessità di ulteriori determinazioni da parte dell'Amministrazione, fatto salvo quanto eventualmente prescritto dal provvedimento provinciale di autorizzazione.
5. Di dare atto che la concessione avrà carattere oneroso, con canone annuo previsto pari ad euro 4.480,00.- (quattromilaquattrocentottanta virgola zero), con rivalutazione del 2% annuo a partire dal secondo anno.

6. Di dare atto che il canone sopra indicato è congruo e sarà impiegato per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per l'amministrazione e la gestione del patrimonio d'uso civico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della L.P. n. 6/2005.
7. Di dare atto che la concessione dovrà disciplinare puntualmente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della L.P. n. 6/2005, le forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo o del diritto, nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico.
8. Di dare atto che la sospensione disposta con la presente deliberazione comporta un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti del Comune, per le ragioni illustrate in premessa, e risulta compatibile con le esigenze di tutela e di valorizzazione del patrimonio collettivo.
9. Di demandare agli uffici comunali competenti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la trasmissione della presente deliberazione al competente servizio della Provincia autonoma di Trento ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 15 della L.P. n. 6/2005.
10. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
11. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
12. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL VINCOLO DI USO CIVICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE PROVINCIALE 14 GIUGNO 2005 N. 6, AI FINI DELLA CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI AREA BOSCHIVA SITA NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 10/09/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - dott. Franco Battisti -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 10/09/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - dott. Franco Battisti -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 10/09/2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to - dott. Franco Battisti -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

LA SINDACA
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Franco Battisti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **14/09/2026** al giorno **24/09/2026**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Deliberazione divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 25/09/2026

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malé, 14/09/2026

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti